



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

***PIANO COMUNALE
DELLE CESSIONI A
FINI SOLIDARISTICI***

ART. 1 - Oggetto e definizioni.

Il presente piano è predisposto ai sensi dell'art. 29 bis comma 2 della Legge Regionale n. 6/2010.

- 1) Sono considerate “cessioni a fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci consistenti in:
 - Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - Prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi di fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione;in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

ART. 2 - Modalità di svolgimento dell'attività

Le cessioni a fini solidaristici possono essere effettuate esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo;

Le cessioni ai fini solidaristici non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 460/97.

Le medesime attività non essendo classificate come “attività commerciali”, non sono soggette a SCIA ex art. 19 della L. 241/90.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Le aree individuate per lo svolgimento delle cessioni a fini solidaristici sono le seguenti:

- a) Parco Pubblico – per una metratura di mt 3 x 3
- b) Piazza Pajetta: - area parcheggio mercato per mt 3x3
- c) Piazza Pajetta: - area antistante centro dell'Olmo per mt 3x3
- d) Piazza Patrioti – zona carico-scarico per metri 3x3
- e) Viale dei Carpini – per una metratura di mt 3x3
- f) Aree private aperte al pubblico con atto di assenso del proprietario dell'area.

Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui al presente articolo, presentano al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dai seguenti elementi:

- a) Generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- b) Indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività;
- c) Dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- d) Data, orario e finalità dell'iniziativa;
- e) Tipo di merce offerta in cessione;
- f) Dichiarazione dell'Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- g) Dichiarazione dell'Ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta di fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- h) Indicazioni utili al reperimento, anche attraverso siti o archivi accessibili digitalmente, della copia del proprio atto costitutivo e/o Statuto ed una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale

rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

L'ufficio di Polizia Locale è competente all'istruttoria della pratica ed al rilascio della relativa autorizzazione.

In caso di aree private aperte al pubblico, l'Ente presenta una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi dalla lettera a) alla lettera h) allegando l'atto di assenso del proprietario dell'area.

In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta corredata da un calendario delle iniziative di durata massima annuale.

Possono essere sempre esercitate le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve essere comunque garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta.

L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso della pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzati secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'Ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- Indicazione dell'ente promotore;
- Scopo perseguito con la raccolta fondi;
- La dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) Qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore);
- b) Qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

ART. 3 - Disposizioni finali - Sanzioni.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.L.gvo 31 marzo 1998 n. 114 ed alla Legge Regionale n. 6 del 02 febbraio 2010.
2. Per le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dal D.L.gvo 114/98, alla L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010 in materia di sanzioni, e alla l.r. 24 del 24 settembre 2015 art. 29 ter che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.
3. Le sanzioni sono applicate dalla Polizia Locale secondo la normativa vigente

ART. 4 – Entrata in vigore ed abrogazioni.

Il presente Piano, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge;